PROROGA AL 30 GIUGNO 1945-XXIII DELL'INCARICO AFFIDATO ALLA AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI DI ESEGUIRE RICERCHE PETROLIFERE NEL REGNO E ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE STANZIAMENTO DI L. 125.000.000 PER L'ESECUZIONE DELLE MEDESIME

Art. 3

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Versione in vigore dal 4 giugno 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga al 30 giugno 1945-XXIII dell'incarico affidato alla Azienda Generale Italiana Petroli di eseguire ricerche petrolifere nel Regno e assegnazione di un ulteriore stanziamento di L. 125.000.000 per l'esecuzione delle medesime
Estremi	Legge 8 aprile 1940, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-al-30-giugno-1945-xxiii-dell-incarico-affidato-alla-azienda/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it